



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 8 - 15 ottobre 2009

N. 41 - 42

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2010

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 28 maggio 2009 n. 56

Costituzione graduatorie di circolo e di istituto personale docente per il biennio 2009-2011..... *Pag.* 5

Decreto ministeriale 16 giugno 2009, n. 58

Dotazioni organiche dirigenti scolastici. A.S. 2009-2010 » 20

Circolare 23 giugno 2009, n. 59 (prot. 6636)

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Diplomi e relativi certificati. . . » 23

Circolare 25 giugno 2009, n. 60 (prot. 6791)

C.M. 4 del 15 gennaio 2009. Attuazione delle ordinanze TAR Lazio » 28

Decreto ministeriale 1° luglio 2009 n. 61

Integrazione D.M. 1/2009 » 29

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 31

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Arezzo » 51

Ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno » 52

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 53

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 54

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 55

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 56

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 57

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 58

Ufficio scolastico provinciale di Genova » 59

Sommario

Ufficio scolastico provinciale di Genova	<i>Pag.</i> 60
Ufficio scolastico provinciale di Genova	» 61
Ufficio scolastico provinciale di Genova	» 62
Ufficio scolastico provinciale di Genova	» 63
Ufficio scolastico provinciale di Genova	» 64
Ufficio scolastico provinciale di Genova	» 65

Decreto ministeriale 28 maggio 2009 n. 56

Costituzione graduatorie di circolo e di istituto personale docente per il biennio 2009-2011.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

IL MINISTRO

- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;
- VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro 6, foglio 107;
- VISTO in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall'art. 5, comma 5 del citato regolamento;
- VISTO il D.M. 8 aprile 2009, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11;
- CONSIDERATA l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico 2009/10

D E C R E T A :

Art. 1

Graduatorie di circolo e d'istituto

1. Per il biennio relativo agli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d'ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2008/09 conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5. del Regolamento.
4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di

circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

- **PRIMA FASCIA:** gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.

- **SECONDA FASCIA:** gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine del primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio,, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

Hanno altresì titolo all'inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.

- **TERZA FASCIA:** gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

- a) Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

b) Posti di insegnamento di scuola primaria:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.

Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d'accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa".

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa".

e) - Consentono l'accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi

dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

f) -Consentono l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.

g) - Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

h) Posti di personale educativo:

- Consentono l'accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l'accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2007/2009 in virtù delle disposizioni particolari di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), Il capoverso del D.M. 53/07.

2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli", di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2009, secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del Regolamento che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d'età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall'anno scolastico successivo;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
 - a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4

Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. L'inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod.B, di cui al successivo art.6, comma 6.
3. Per gli aspiranti all'inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenzae deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente procedura.
4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l'a.s. 2008/09, purché presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nei modelli A1 e A2, il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 23.7.2007, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà anche il punteggio relativo ai titoli artistico-professionali, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola a cui è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche per l'attribuzione d'ufficio del punteggio nel caso in cui l'aspirante non abbia provveduto ad indicarlo. L'aspirante dovrà comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2007/2009; in tali casi il dirigente scolastico della scuola cui è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti con la scuola di precedente gestione della domanda.

Al punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all'ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del 23.7.2007 e sino al termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal successivo art. 6.

Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto termine del 23 luglio 2007, purché non presentati in precedenza. E' fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa al precedente biennio che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.

5. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/2011, così come l'utilizzo dei modelli A/1 e A/2 devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti di cui ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.

E' rispetto a tale termine che, per ciascun insegnamento interessato, l'aspirante deve considerarsi:

- incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d'istituto)
- abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto)
- il possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d'istituto).

Conseguentemente all'interrelazione e al sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, gli aspiranti che, ai sensi del D.M. n. 42 dell'8.4.2009 abbiano presentato domanda di nuova inclusione o di scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed abbiano compilato correttamente la sez. B del modello B - scelta delle istituzioni scolastiche, otterranno, per via automatica, non appena pubblicate le graduatorie definitive delle predette graduatorie ad esaurimento, la valorizzazione di tale loro posizione nelle graduatorie di istituto di I fascia, rendendo a tal fine inefficace, per gli insegnamenti per cui è stata conseguita l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/10 e 2010/11, la domanda di inclusione nelle graduatorie d'istituto in II o III fascia.

Per il personale, invece, che alla data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, risulti inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ma abbia ommesso di presentare domanda di aggiornamento o conferma ai sensi e nei termini del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, poiché la situazione al 1° settembre 2009, risulterà di non inclusione in graduatoria ad esaurimento, tale personale può, in quanto abilitato, presentare domanda di inclusione in II fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto.

6. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2.

Ai sensi dell'art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.M. 42 dell'8 aprile 2009 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto D.M. 42 dell'8 aprile 2009 e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.

Nell'applicazione delle predette tabelle annesse al D.M. 42 dell'8 aprile 2009 sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite a chiarimento dell'attribuzione dei punteggi per le graduatorie ad esaurimento.

7. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art.2.

Ai sensi dell'art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.

8. Il Modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti che richiedono l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell'art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato, conseguono l'inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio 2009/10 e 2010/11.

9. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:

- a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6 esclusivamente il Modello B;
- b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6;
- c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2 e il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6.

L'aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.

10. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art.6 del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
11. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedono i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e A/2, ferma restando l'unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

Art. 5

Scelta della provincia e delle sedi scolastiche

1. La scelta della provincia in cui richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinato dall'art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento. In considerazione dell'estensione del numero delle province in cui possono figurare gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento, attuata dall'art. 1, comma 11 del D.M. n. 42 dell'8.4.2009, per il biennio 2009/10 e 2010/11 sono sospesi gli effetti delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del Regolamento e tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento possono scegliere una qualsiasi provincia in cui chiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, si dispone che, per tali province, indicate nelle note al mod B - scelta delle istituzioni scolastiche, gli aspiranti possano presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine con cui l'aspirante le ha elencate nel Modello B.

Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.

2. Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d'interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art.7, comma 7 del Regolamento.

In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria, a pena di esclusione, l'indicazione nel Modello B del numero di telefono cellulare o di telefono fisso.

3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l'indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.

Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell'istituto onnicomprensivo medesimo.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto

A) Disposizioni comuni

1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1 e A/2 devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, **entro il termine perentorio del 30 giugno 2009**, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell'aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell'elencazione delle scuole prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel successivo comma 6.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l'istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell'infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le

discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda dell'aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali.

B) Mod. B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche

6. Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata esclusivamente con modalità web, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, nel periodo compreso tra il **1° luglio 2009 e il 31 luglio 2009. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Mod. A/1 e A/2.**

A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

- a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).
- b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B", che sarà presente sul sito internet del Ministero.

Art. 7

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:
 - titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto dell'a.s. 2008/09, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
 - titoli di studio conseguiti all'estero (v. precedente art. 2, comma 3);
 - corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);

- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
 - servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).
4. In occasione dell'attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel biennio di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.
 5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
 6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
 7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

Art. 8

Esclusioni - Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
 - a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
 - b) priva della firma dell'aspirante;
 - c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.
6. E' escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dall'art. 5, comma 2, ultimo capoverso e dal comma 2 del successivo art. 11.
7. E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Art. 9

Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d'istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l'elencazione delle sedi scolastiche prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo, far pervenire apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, previa le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 10

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
 - a) se totalmente inoccupati;
 - b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
 - c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.
2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti

relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo art. 12.

Art. 11

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 4 e 7 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, che prevedono l'indicazione tassativa del numero del telefono cellulare o del telefono fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: -telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica.
3. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.
4. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all'indirizzo di posta elettronica.
5. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro. Nel caso la comunicazione sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
6. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola

- gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.
7. Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità:
- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie
 - In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.
 - Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante medesimo
 -
8. Per tutte le proposte di supplenza per periodi superiori a 10 giorni, al fine di esperire ogni possibile migliore soluzione per la razionalizzazione e semplificazione della problematica relativa alle comunicazioni dalle scuole agli aspiranti a supplenze e a condizione di un comprovato risparmio complessivo rispetto ai costi conseguenti alle consuete modalità di utilizzazione dei mezzi telefonici e postali, è ammessa l'adozione - tramite apposite convenzioni da stipulare con le società operanti nel settore - di sistemi di comunicazione singola o plurima tramite SMS, con avviso di ricezione. L'adozione di tali sistemi e le relative convenzioni devono prevedere e rendere possibile, sia nel contenuto delle comunicazioni che nei tempi e modi di riscontro degli interessati, l'integrale assolvimento delle disposizioni dettate nel precedente art. 10 e nel presente articolo.

Art. 12 Sanzioni

1. L'art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
 - rinuncia ad una proposta di assunzione;
 - mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione;
 - abbandono del servizio.
2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:
 - a) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
 - b) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primarie di cui alla lettera c) punto 1 del predetto art.8 del Regolamento, l'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono

cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

- 3 Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
- 4 Non rientrano nella fattispecie dell'abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un'altra, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione e nella rete Intranet.
2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 28 maggio 2009

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Decreto ministeriale 16 giugno 2009, n. 58

Dotazioni organiche dirigenti scolastici. A.S. 2009-2010

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - UFFICIO II

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la prevista consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1 - comma 632 - concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

VISTO il decreto ministeriale 21 aprile 2008 n. 41, registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2008 - Reg. 3 - fgl. 335 - con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2008/2009, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

PRESO ATTO che, successivamente all'emanazione del citato decreto, la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate dagli organi competenti a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero e confermata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali;

CONSTATATO, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, secondo i contingenti indicati nella tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado, alla scuola secondaria di II grado, alle istituzioni educative.


Art. 2

Ai medesimi fini, nell'unità tabella "B", costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 16 GIU. 2009

IL MINISTRO



(Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2009, reg. 5, foglio 241)

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2009/2010

TABELLA "A"

REGIONE	I SETTORE	II SETTORE		III SETTORE	TOTALI
	SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO	IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE	C.P.I.A.	CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMINILI	
ABRUZZO	188	84	0	3	275
BASILICATA	111	55	1	1	168
CALABRIA	360	156	5	4	525
CAMPANIA	978	370	0	6	1.354
EMILIA ROMAGNA	378	179	0	2	559
FRIULI V.GIULIA	120	59	0	2	181
LAZIO	617	296	16	5	934
LIGURIA	147	68	6	1	222
LOMBARDIA	924	370	7	4	1.305
MARCHE	180	91	5	1	277
MOLISE	53	32	0	1	86
PIEMONTE	474	198	15	2	689
PUGLIA	646	278	0	2	926
SARDEGNA	256	129	0	2	387
SICILIA	831	317	0	3	1.151
TOSCANA	355	184	0	3	542
UMBRIA	113	53	0	1	167
VENETO	487	223	0	4	714
TOTALE	7.218	3.142	55	47	10.462

TABELLA "B"

REGIONE	I SETTORE	II SETTORE		III SETTORE	TOTALI
	SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO	IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE	C.P.I.A.	CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMINILI	
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	10	6	0	0	16
TOTALE	10	6	0	0	16

Dir. Gen. Personale scolastico - Uff. II - Dot. Org. 2009/2010 - Tab. "A" e "B"

Circolare 23 giugno 2009, n. 59 (prot. 6636)

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Diplomi e relativi certificati.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO III

-
- Ai Presidenti delle Commissioni di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI
- Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria di primo grado
LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
LORO SEDI
- e, p.c.** Ai Gabinetto del Ministro
SEDE
- Ai Capo del Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
- Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
- Ai Sovrintendente scolastico per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A
- Ai Responsabile del Dipartimento istruzione per la Provincia di
T R E N T O
- Ai Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O
- All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O
- All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Atti normativi e di amministrazione

Nella C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 è detto che, dal corrente anno scolastico, viene utilizzato un nuovo modello di diploma ("Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione"), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009.

Al riguardo, si precisa che tale modello continua ad essere stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato e che i diplomi verranno consegnati alle scuole, secondo i consueti canali, dagli Uffici scolastici provinciali.

Relativamente a tale nuovo modello si evidenziano, in particolare, le seguenti novità: ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero progressivo e l'anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio 2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche per i licenziati dell'anno scolastico successivo); sul retro del diploma è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul "Registro dei diplomi".

Su tale Registro figurano:

- il numero progressivo assegnato al diploma;
- il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui "Registri di carico e scarico dei diplomi" tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici scolastici provinciali);
- le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- studente interno ovvero privatista;
- la data di conferimento del diploma;
- la votazione complessiva espressa in decimi;
- le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma (all'atto della consegna tale persona deve essere invitata a controllare l'esattezza dei dati apposti sul diploma);
- la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);
- gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del ricevente (art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);
- la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Si ricorda che il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di conservazione illimitato. I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili della custodia dei diplomi e della tenuta di detti registri.

La compilazione del diploma è facilitata dall'indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Si sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d'esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, per le sessioni d'esame (ordinaria e suppletive) relative al corrente anno scolastico, non viene attribuita la lode in quanto prevista solo dal regolamento (di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008) che non è ancora in vigore.

Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d'esame, previa verifica dell'esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d'esame, si precisa che, nel caso questi non siano disponibili all'atto della chiusura della relativa sessione, il Presidente medesimo delega, per iscritto, alla firma dei

diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d'esame. Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

In questa evenienza:

- il soggetto delegato, non appena i diplomi sono disponibili, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell'esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d'esame;
- la dizione prestampata sul diploma "Il Presidente della Commissione" deve essere preceduta da un "per" e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna "Il Dirigente Scolastico" e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

Si precisa che, ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta "ANNULLATO" e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo questo opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l'altro angolo inferiore dove è stampato il numero del diploma e l'anno di stampa).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il diploma può essere, se necessario, annullato unicamente nel caso in cui non sia stato già rilasciato all'interessato; diversamente è consentita, a cura degli Uffici scolastici provinciali, solo la rettifica dei dati errati. Non possono essere rilasciati duplicati dei diplomi.

Ai candidati che superano l'esame, ma che risultano essere stati ammessi a questo con riserva, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d'obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l'esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sopra indicate. Lo stesso dicasi per i diplomi in bianco non più utilizzabili per deterioramento.

A richiesta degli interessati, i dirigenti scolastici possono rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Si suggerisce di utilizzare il modello riportato in calce recante indicazione: delle lingue straniere oggetto di prove d'esame (atteso che tale informazione non è più presente sul retro del diploma); dello strumento musicale oggetto di prova d'esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).

Si ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Il rilascio dei certificati, degli attestati e dei diplomi di licenza è gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.). Quanto di competenza dei dirigenti scolastici è da riferire, per le scuole paritarie, ai coordinatori delle attività educative e didattiche.

Al termine di ciascuna sessione d'esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, viene inviato all'Ufficio scolastico provinciale, con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:

- un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa;
- un unico elenco dei diplomi non compilati (con indicazione del loro numero ed anno di stampa) in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi diplomi sono conservati dalle scuole;
- la segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico. A tal fine si terrà conto del numero dei diplomi non utilizzati giacenti presso la scuola;
- un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, come sopra detto, con apposita distinta recante indicazione del numero di ciascun diploma e del relativo anno di stampa. I diplomi annullati vengono uniti a tale distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede


un verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all'anno scorso e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per tutti i licenziati siano stati predisposti i diplomi; altrimenti occorre provvedervi), si precisa che tutti questi devono essere sollecitamente restituiti, a mano e con nota di trasmissione a firma dei dirigenti scolastici, agli Uffici scolastici provinciali, con indicazione del loro numero complessivo. Della avvenuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

La restituzione dei diplomi agli Uffici scolastici provinciali e l'acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle scuole e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico.

Successivamente verranno dettate, da questa Direzione generale, istruzioni agli Uffici scolastici provinciali in merito alle modalità da seguire per la distruzione di tali diplomi acquisiti dalle scuole e di quelli attualmente giacenti presso i detti Uffici (modelli non più in uso). Si precisa che la distruzione dei diplomi non più in uso e di quelli annullati per errata compilazione è di esclusiva competenza degli Uffici scolastici provinciali (non possono provvedervi le scuole).

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto


ALLEGATO:

MODELLO DI CERTIFICATO

.....
(denominazione e sede della scuola)

N. del Registro dei certificati

Il Dirigente Scolastico,

visti gli atti relativi agli esami di Stato tenutisi nell'anno scolastico

CERTIFICA

che a
(nome e cognome)

nat. a
(comune di nascita)

(.....) il
(provincia o stato estero di nascita) (data di nascita)

è stato conferito, in data il
(in lettere: data di chiusura della sessione d'esame)

"DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE"

con votazione complessiva: / decimi.
(in lettere: sei - sette - otto - nove - dieci)

Il corso di studi cui si riferisce il diploma ha una durata legale di otto anni (cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di primo grado).

La/e lingua/e straniera/e oggetto di prova/e d'esame è/sono stata/e:

.....
Lo strumento musicale oggetto di prova d'esame è stato (per corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124):

.....
Il titolo conseguito dà diritto alla prosecuzione degli studi del secondo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

..... addi

TIMBRO DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giovanni Bianchi)
firma per esteso

E' stato rilasciato Diploma N. / 2009
(N. del Registro dei diplomi)
ovvero
Non è stato ancora rilasciato il Diploma

Circolare 25 giugno 2009, n. 60 (prot. 6791)

C.M. 4 del 15 gennaio 2009. Attuazione delle ordinanze TAR Lazio

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E L'AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO I

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Secondari di I grado
LORO SEDI

Il TAR del Lazio, con varie ordinanze (n. 1589 del 6 aprile 2009, n. 1590 del 7 aprile 2009, n. 2571 del 5 giugno 2009) ha accolto la domanda cautelare di sospensione della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, avente ad oggetto "iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009/2010", nella parte in cui dispone che, all'atto dell'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*.

Considerata l'urgenza di definire le situazioni di organico e al fine di evitare di doverle variare in corso d'anno, in attesa che il Consiglio di Stato si esprima in merito all'appello, proposto dall'Amministrazione avverso le sopraindicate sfavorevoli ordinanze, si dispone, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tar Lazio, la sospensione della citata circolare n. 4/2009, nella sola parte in cui si precisa che *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*. Si fa riserva di ulteriori indicazioni.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

Decreto ministeriale 1° luglio 2009 n. 61

Integrazione D.M. 1/2009

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, Supplemento Ordinario n. 289;

VISTO il D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2009, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 17, in data 20 gennaio 2009 *“regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTO il D.M. n. 9 del 22 gennaio 2009 e n. 57 del 28/5/2009, di modifica ed integrazione del D.M. n. 1 sopra riportato;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione delle restanti risorse finanziarie sui capitoli 1170 e 1173 concernenti *“spese per acquisto di beni e servizi”*, articolo 6 *“studi”* – articolo 7 *“consulenze”*, iscritte sul centro di responsabilità amministrativa: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

DECRETA:

Art. 1 - Ad integrazione del decreto n. 1 - n. 9 - n. 57, è assegnata per l'anno finanziario 2009 al Capo Dipartimento, preposto al *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*, la gestione, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli: 1170 e 1173 concernenti "spese per acquisto di beni e servizi", articolo 6 "studi" - articolo 7 "consulenze";

Art. 2 - Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini
Mariastella Gelmini

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art. 72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrato alla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Anna Maria ORICCHIO C.F. RCCNMR44B65H501L – B3 SUPER – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 25.02.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 25.02.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 07.01.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Anna Maria ORICCHIO che compiendo, come appena dichiarato, 65 anni il 25.02.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.03.2009;

VISTA la nota n. 7724/P del 3.10.2008; con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata

;

DECRETA

Alla Sig. ra Anna Maria ORICCHIO C.F. RCCNMR44B65H501L – B3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.03.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 20 febbraio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 24 marzo 2009 al n. 328)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Letizia PORFIDO C.F. PRFLTZ44B67I129U-B3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 27.02.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 27.02.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 18.07.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Letizia PORFIDO che compiendo, come appena dichiarato, 65 anni il 27.02.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.03.2009;

VISTA la nota n. 26336 del 29.12.2008, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata;

DECRETA

Alla Sig.ra Letizia PORFIDO C.F. PRFLTZ44B67I129U – B3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.03.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 febbraio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 marzo 2009 al n. 342)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Paolo SANTINI C.F. SNTPLA44C11H501T– C1 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II;
- CONSIDERATO che il predetto, nato l'11.03.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età l'11.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 19.06.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 07.10.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 10.12.2008 AL n. 1565, con il quale si autorizza il Sig. Paolo SANTINI a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.03.2011;

CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Sig. Paolo SANTINI che, avendo compiuto -come appena dichiarato- 65 anni l'11.03.2009, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 1°04.2009;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale;

DECRETA

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo al Sig. Paolo SANTINI C.F. SNTPLA44C11H501T – C1 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II, è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 aprile 2009 al n. 496)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Liliana CALDARELLI - C.F. CLDLLN44H66A345W – Area terza, F 3 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA;
- CONSIDERATO che la predetta, nato il 26.06.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 26.06.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 22.09.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 5623 del 09.06.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'ABRUZZO esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

DECRETA

Alla Sig.ra Liliana CALDARELLI - C.F. CLDLLN44H66A345W – Area terza, F 3 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 12 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 luglio 2009 al n. 991)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Laura SILVESTRELLI C.F. SLVLR44E64A271X- area prima fascia 2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 24.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 24.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 8.09.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 5306 del 26.03.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

DECRETA

Alla Sig.ra Laura SILVESTRELLI C.F. SLVLRA44E64A271X –area prima, fascia 2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°06.2011**, Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 12 giugno 2009 al n. 793)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig Pietro LA ROSSA - C.F. LRSPT44H10A883P - area Seconda, F4 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di BARI;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 10.06.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 10.06.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 24.10.2007, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G 27.02.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 01.04.2008 al n. 461 - con il quale si autorizza il Sig. Pietro LA ROSSA – area seconda, F4- a proseguire il rapporto di lavoro fino al 30.06.2011;

CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n. 2301/Usc del 01.04.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Il D.D.G. 27.02.2008, relativo al Sig Pietro LA ROSSA - C.F. LRSPT44H10A883P - area Seconda, F4 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di BARI, è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, e dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08 di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 12 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 luglio 2009 al n. 990)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Luigi D'ADDONA C.F. DDDLGU44E06B866L – area terza, fascia 5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 6.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 6.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 4.08.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 5992 del 29.04.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato, in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

D E C R E T A

Al Sig. Luigi D'ADDONA C.F. DDDLGU44E06B866L -area terza, fascia 5 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 giugno 2009 al n. 801)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007, n. 260;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 247

VISTO il D.L. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla Legge 14.07.2008 n.121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art. 72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art.72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Antonio MORLEO -area seconda - F3 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di BRINDISI;

VISTA l'istanza in data 29.09.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 16.05.1944 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 16.05.2009, con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.06.2009, e che ricorre, quindi, la fattispecie prevista dall'art.72, comma 9 del D.L. 112/2008;

VISTA la nota n. 4021/USC del 15.05.2009 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per le Puglie, esprime il proprio parere negativo circa la permanenza in servizio del predetto impiegato;

CONSIDERATO che la Direttiva di questo Ministero AQQUFGAB 3323/GM prevede che compete all'Amministrazione valutare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale dipendente che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, solo al concreto verificarsi dei punti a) e b) di cui all'art.2 della stessa direttiva;

CONSIDERATO che il Sig. Morleo ha maturato, alla data del 01.06.2009 un'anzianità di a. 34 m. 2 gg. 22, con diritto a percepire il trattamento di pensione dal 01.10.2009 e che pertanto la cessazione dal servizio deve avere effetto da questa data;

DECRETA

Art. 1 - La domanda del Sig. Antonio MORLEO - area seconda - F3 - C.F. MRLN1N44E16L280M - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di BRINDISI, intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo non è accolta, per le motivazioni addotte nelle premesse, ai sensi dell'art. 72, c. 9 del D.L. 112/08, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, art. 72.

La cessazione dal servizio avverrà dal 01.10.2009, data di accesso al trattamento di pensione.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 20 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 giugno 2009 al n. 796)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Vittorio BARRETTA - C.F. BRRVTR44H21E932M – Area seconda, F 1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di CASERTA;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 21.06.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 21.06.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 01.08.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 6249/u del 10.06.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Al Sig. Vittorio BARRETTA - C.F. BRRVTR44H21E932M - Area seconda, F 1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di CASERTA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 12 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 luglio 2009 al n. 992)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Vincenzo DI MATTEO C.F.DMTVCN44E11B916D – area terza F5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;
- CONSIDERATO che il predetto, nato l' 11.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età l' 11.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 29.05.2007, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 06.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 6.11.2008 al n. 1385 - cap. 4497, con il quale si autorizza il Sig. Vincenzo DI MATTEO– area terza F5- a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.05.2011;

CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n. 6898 del 28.04.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo al Sig. Vincenzo DI MATTEO C.F.DMTVCN44E11B916D – area terza F5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta , è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, e dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08 di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 giugno 2009 al n. 779)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AREZZO

Il Dirigente

Veduta la domanda della sig. MACHACKOVA Jana, nata a PRAGA (Repubblica Ceca) il 16.10.1964, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine Professionale – indirizzo “ Tecnico della Grafica Pubblicitaria “ - dell'attestato di maturità conseguito nell'anno 1989 presso la Scuola Media Superiore di Arti Figurative di PRAGA (Repubblica Ceca) ;

Veduto l'art. 13 della legge 25.01.2006, n. 29;

Veduto il D. I. 1° Febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 Luglio 1978;

Veduto il D.M. 2 Aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

Vista la nota n. 4963 / C 31 del 28.05.2009 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Marconi “ di SAN GIOVANNI VALDARNO (Ar) ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza, sulla base della sostanziale corrispondenza fra il titolo di studio straniero citato ed il titolo di studio rilasciato dagli Istituti Professionali Per Il Commercio;

Dichiara

L'attestato di scuola media superiore conseguito nell'anno 1989 presso la Scuola Media Superiore di Arti Figurative di PRAGA (Repubblica Ceca) dalla sig. MACHACKOVA Jana, nata a PRAGA (Repubblica Ceca) il 16.10.1964,

Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine Professionale - indirizzo “ Tecnico della Grafica Pubblicitaria “ - con il seguente voto:

100 / 100 e lode (cento /centesimi e lode).

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 13 della legge 25.01.2006, n. 29;

(Dichiarazione del dirigente del 29 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

VISTA la domanda della sig.ra Fernanda Maria de Matos Rodrigues e Silva nata a Louvain (Belgio) l' 1.12.1964, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "12° ano, Via De Ensino, 2° corso" conseguito in data 7.11.1987 presso la "Escola Secundaria Cidade Universitaria" di Lisbona (Portogallo);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente sig.ra Fernanda Maria de Matos Rodrigues e Silva;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Portogallo è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "12° ano, Via De Ensino, 2° corso", conseguito il data 7.11.1987 presso la "Escola Secundaria Cidade Universitaria" di Lisbona (Portogallo) dalla sig.ra Fernanda Maria de Matos Rodrigues e Silva nata a Louvain (Belgio) l'1.12.1964;

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Maturità Professionale – Tecnico Gestione Aziendale Informatico - con il seguente voto: 70/100 (settanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. CASTRO CRISTHIAN, nato a Lima (Perù) il 16/11/1974, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico del titolo di studio finale di istruzione secondaria "Certificado Oficial de Estudios" n.1535707, rilasciato dal Ministero dell'Istruzione del Perù nell'anno 1991, al termine degli studi svolti presso la Scuola legalmente riconosciuta " San José de Monterrico" di Monterrico – Surco – Lima (Perù);

VEDUTO l'art.381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VEDUTA la nota prot.n.3161/c21 del 9/6/2008, pervenuta da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Statale "Martin Luther King" di Genova, con cui è stata comunicata la necessità di sottoporre il richiedente alle prove integrative previste dall'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'esito positivo di predetto esame integrativo, in data 7/7/2008, comunicato con nota prot.n.3838/C31/FP del 10/7/2008,

D I C H I A R A

il titolo finale di studio di istruzione secondaria " Certificado Oficial de Estudios" n.1535707, rilasciato nell'anno 1991 al Sig. CASTRO CRISTHIAN, nato a Lima (Perù) il 16 novembre 1974, dal Ministero dell'Istruzione del Perù, al termine degli studi conclusi dall'interessato presso la Scuola legalmente riconosciuta " San José de Monterrico" di Monterrico – Surco- Lima (Perù), EQUIPOLLENTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con la seguente votazione: 70/100 (SETTANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 21 luglio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra MORALES GARCIA MARIEN, nata a Puente Genil - Cordoba (Spagna) l'11/8/1972, tendente ad ottenere il certificato di Equipollenza del diploma di istruzione secondaria superiore in possesso "Diploma di Bachiller", conseguito presso l'Istituto de Bachillerato "Luis De Cordoba"- Cordoba (Spagna) nell'anno 1990, con il diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessato:

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo finale di studio di istruzione secondaria "DIPLOME DI BACHILLER", conseguito nell'anno 1990 dalla Sig.ra MORALES GARCIA MARIEN, nata a Puente Genil – Cordoba (Spagna) l'11 agosto 1972, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di legge al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con il seguente voto: 60/100 (SESSANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 novembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig.ra POLIZZI SILVIA GRACIELA, nata a Buenos Aires (Argentina), il 6/3/1962, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istituto Tecnico Commerciale – indirizzo mercantile- del titolo di studio secondario “Perito Mercantil” , conseguito nell’anno 1979 presso la Scuola Pubblica “Congreso de Tucuman” di Haedo-Moron-Buenos Aires (Argentina)

VEDUTO l’art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall’interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VEDUTA la nota prot.n.7224/C27 del 13/10/2008 pervenuta da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Commerciale Statale “ Vittorio Emanuele – Ruffini” di Genova, con cui è stato comunicato l’esito positivo delle prove integrative, sostenute dall’interessata ai sensi dell’art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297,

D I C H I A R A

il titolo finale di studio di istruzione secondaria “ Perito Mercantil”, conseguito nell’anno 1979 presso la scuola Pubblica “Congreso de Tucuman” di Haedo-Moron - Buenos Aires (Argentina), dalla Sig.ra POLIZZI SILVIA GRACIELA, nata a Buenos Aires (Argentina) il 6 marzo 1962, EQUIPOLLENTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, al Diploma italiano di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istituto Tecnico Commerciale , indirizzo mercantile- con la seguente votazione: 72/100 (SETTANTADUE CENTESIMI)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell’art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 14 novembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig.ra DI TELLA ISABELLA, nata a Casal di Principe (CE) il 27/10/1971, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di qualifica di Istituto Professionale per il Commercio "Operatore Commerciale" del diploma di qualifica professionale in possesso "Assistente specializzato in consulenza fiscale ed economica"(Assistente di Commercialista), conseguito nell'anno 1996 presso il Centro di Formazione Professionale Commerciale Statale di Saarbrücken-Halberg (Repubblica Generale di Germania) ;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VEDUTO il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istituto Tecnico Commerciale di Ragioniere e Perito Commerciale , conseguito dalla richiedente nell'a.sc.2007/2008,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di qualifica professionale " Assistente specializzato in consulenza fiscale ed economica" (Assistente di Commercialista)), conseguito nell'anno 1996 presso il Centro di Formazione Professionale Commerciale Statale di Saarbrücken-Halberg, Repubblica Federale di Germania, dalla Sig.ra DI TELLA ISABELLA, cittadina italiana, nata a Casal del Principe (CE) il 27/10/1971, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di Legge, al diploma italiano di qualifica di Istituto Professionale per il Commercio "Operatore commerciale" con la seguente votazione: 80/100 (OTTANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 20 novembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig.ra RATTO CHIARINA, nata a San Isidoro -Lima (Perù) l'8/9/1970, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico del diploma finale di istruzione secondaria " CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS" N.360707, rilasciato dal Ministero dell'Educazione del Perù, a conclusione degli studi svolti presso l'Istituto legalmente riconosciuto "A.Raimondi" di Lima (Perù, nell'anno 1987;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria " CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS" N.360707, rilasciato dal Ministero dell'Educazione del Perù, a conclusione degli studi svolti presso l'Istituto legalmente riconosciuto "A.Raimondi" di Lima (Perù,) nell'anno 1987, alla Sig.ra RATTO CHIARINA, cittadina italiana, nata a San Isidoro - Lima (Perù) l'8/9/1970, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con la seguente votazione: 70/100 (SETTANTA CENTESIMI)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 20 novembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. APOLINARIO RONALD FERNANDO, nato a Guayaquil (Ecuador) il 17/1/1988, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Periti Commerciali del Diploma finale di Istruzione secondaria in possesso "Bachiller" in Commercio e Amministrazione, con specializzazione in Commercializzazione, conseguito nell'anno 2007 presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Collegio Particular Pert" di Guayaquil (Ecuador);

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VISTA la nota prot.n.7060/C31 del 3/11/2008, pervenuta dal Dirigente scolastico dell'ITC ST, "In memoria dei morti per la Patria" di Chiavari(GE), relativa al superamento da parte dell'interessato delle prove integrative, ai sensi dell'art.379 D.L.vo 16/4/94, n.297,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria "BACHILLER" in Commercio e Amministrazione, conseguito nell'anno 2007, presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Collegio Particular Pert" di Guayaquil (Ecuador), dal Sig. APOLINARIO RONALD FERNANDO, nato a Guayaquil (Ecuador) il 17/1/1988, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Periti Commerciali, con il seguente voto: 90/100 (NOVANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 20 novembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. Antonios Doukakis, cittadino greco, nato a Chanià – Creta (Grecia) il 6/10/1988, tendente ad ottenere il certificato di equipollenza del diploma secondario in possesso “Apolytirio”, conseguito nell’anno 2007 presso l’Istituto Statale “1° Liceo Generale di Chanià” – di Chanià – Creta (Grecia), con il diploma italiano di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l’art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall’interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VISTA la nota prot.n.5422/C31 del 25/11/2008, pervenuta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “E.FERMI” di Genova, relativa al superamento da parte dell’interessato della prova integrativa di Italiano , ai sensi dell’art.379 D.L.vo 16/4/94, n.297,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria “APOLYTIRIO” , conseguito nell’anno 2007 presso l’Istituto Statale “1° Liceo Generale di Chanià” di Chanià -Creta (Grecia), dal Sig. Antonios Doukakis, cittadino greco, nato a Chanià - Creta (Grecia) il 6 ottobre 1988, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con il seguente voto: 78/100 (SETTANTOTTO CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell’art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 dicembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra MARY GRACE LAURIO, cittadina italiana, nata a Masbate (Filippine) il 16/5/1973, tendente ad ottenere il certificato di equipollenza del diploma secondario in possesso "Diploma di High School", conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto Statale "Masbate National comprehensive High School" di Masbate City (Filippine), con il diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VISTA la nota prot.n.5421/C31 del 25/11/2008, pervenuta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "E.FERMI" di Genova, relativa al superamento da parte dell'interessata della prova integrativa di Italiano, ai sensi dell'art.379 D.L.vo 16/4/94, n.297,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria "Diploma di High School", conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto Statale "Masbate National Comprehensive High School" di Masbate City (Filippine), dalla Sig.ra MARY GRACE LAURIO, cittadina italiana, nata a Masbate (Filippine) il 16 maggio 1973, EQUIPOLLENTE, a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con il seguente voto: 60/100 (SESSANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 29 dicembre 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig.ra CATENACCI Françoise, nata a Marsiglia (Francia) il 22 luglio 1970, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico del diploma di istruzione secondaria in possesso "Diplome de Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré – serie B Economique e Social", rilasciato nell'anno 1988 dall'Académie d'Aix-Marseille" a conclusione degli studi svolti presso l'Istituto "Liceo Generale e Tecnologico Marcel Pagnol" di Marsiglia (Francia);

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo finale di studio di istruzione secondaria "Diplome de Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré – serie B Economique e Social", rilasciato nell'anno 1988 dall'Académie d'Aix-Marseille" a conclusione degli studi svolti presso l'Istituto Statale "Liceo Generale e Tecnologico Marcel Pagnol" di Marsiglia (Francia), conseguito dalla Sig.ra CATENACCI Françoise, nata a Marsiglia (Francia) il 22 luglio 1970, EQUIPOLLENTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Tecnologico, con la seguente votazione: 60/100 (SESSANTA CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 6 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. BRASCHI RIVERO Giovanni Angelo Sixto, nato a Gesù Maria – Lima (Perù) il 26/3/1967, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico del Diploma finale di Istruzione secondaria in possesso "Certificado Oficial de Estudios" n.407528, rilasciato dal Ministero dell'Educazione del Perù nell'anno 1984, a conclusione degli studi svolti dall'interessato presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Centro Educativo Champagnat" di Los Rosales – Santiago de Surco – Lima (Perù);

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VISTA la nota prot.n.1362/C31 del 23/3/2009, pervenuta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "Fermi" di Genova, relativa al superamento da parte dell'interessato della prova integrativa di Italiano, sostenuta, ai sensi dell'art.379 D.L.vo 16/4/94, n.297, in data 21 marzo 2009,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria "Certificado Oficial de Estudios" n.407528, rilasciato dal Ministero dell'Educazione del Perù nell'anno 1984, a conclusione degli studi svolti presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Centro Educativo Champagnat" di Los Rosales – Santiago de Surco – Lima (Perù), al Sig. BRASCHI RIVERO Giovanni Angelo Sixto, nato a Gesù Maria – Lima (Perù) il 26/3/1967, **E Q U I P O L L E N T E** – a tutti gli effetti di Legge- al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con il seguente voto:65/100 (SESSANTACINQUE CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda avanzata dalla Sig.ra MACKENCIE CECILIA LORENA, nata a Quevedo (Ecuador) il 15/11/1977, tendente ad ottenere il certificato di equipollenza del proprio diploma conclusivo del ciclo di studi di istruzione secondaria " DIPLOMA DI BACHILLER in Scienze" , conseguito nell'anno 1995 presso il l'Istituto legalmente riconosciuto "Colegio Particular Repubblica Ecuador" di Quevedo (Ecuador), con il diploma di italiano di superamento dell'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata:

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VEDUTA la nota pervenuta da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "E.Fermi" di Genova, prot.n.1944 /C31 del 29/4/2009, con cui è stato comunicato l'esito positivo della prova integrativa di ITALIANO, sostenuta dall'interessata ai sensi dell'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297,

D I C H I A R A

il titolo finale di studio di istruzione secondaria "DIPLOMA di BACHILLER in Scienze" , conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto l.r. " Colegio Particular Repubblica Ecuador" di Quevedo (Ecuador) dalla Sig.ra MACKENCIE CECILIA LORENA, nata a Quevedo (Ecuador) il 15/11/1977, EQUIPOLLENTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con la seguente votazione: 95/100 (NOVANTACINQUE CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 4 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda avanzata dalla Sig.ra DIAZ JUANA ELIZABETH, nata a LIMA (PERU') il giorno 1 giugno 1978, tendente ad ottenere il certificato di equipollenza del proprio diploma conclusivo del ciclo di studi di istruzione secondaria " CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS" n.2456078, rilasciato dal Ministero del Perù, a conclusione degli studi conclusi, nell'anno 1993, presso l'Istituto Statale "Colegio Nacional Maria Parado de Bellido" di Rimac - Lima (Perù), con il diploma di italiano di superamento dell' Esame di Stato, conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall'interessata:

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo finale di studio di istruzione secondaria "CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS" n.2456078, rilasciato dal Ministero del Perù, a conclusione degli studi conclusi nell'anno 1993 presso il l'Istituto Statale "Colegio Nacional Maria Parado de Bellido" di Rimac - Lima (Perù), alla Sig.ra DIAZ JUANA ELIZABETH, nata a LIMA (PERU') il 1 giugno 1978, EQUIPOLLENTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, al Diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con la seguente votazione: 65/100 (SESSANTACINQUE CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell'art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 4 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GENOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra BACHVAROVA VIOLETA, nata a Pernik (Bulgaria) il 19 agosto 1975, cittadina italiana, tendente ad ottenere il certificato di equipollenza del titolo di studio secondario in possesso “ Diploma za Sredno Obrazovanie” – Serie A-92 n.030722 n.di reg.13673 del 30/6/1992” – rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza dello Stato di Bulgaria, nell’anno1992, a conclusione degli studi svolti presso la Scuola Media Superiore di Preparazione Generale n.18 “ Sv. Sv.Kiril i Metodii” di Sofia (Bulgaria) con il diploma italiano di superamento del corso di studi di Liceo Scientifico;

VEDUTO l’art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M.1/2/1975;

VEDUTO il D.M.20/7/1978;

VEDUTO il D.M.2/4/1980;

VEDUTA la L.25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione presentata dall’interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 del citato D.M.2 aprile 1980;

VISTA la nota prot.n.4390/C31 del 17/7/2009, pervenuta da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Da Vigo” di Rapallo(GE), con cui si comunica l’esito positivo delle prove integrative sostenute dall’interessata, ai sensi dell’art.379 del D.Lgs 16/4/94 n.297,

D I C H I A R A

il titolo di studio finale di istruzione secondaria “ Diploma za Sredno Obrazovanie” – Serie A-92 n.030722 n.di reg.13673 del 30/6/1992” – rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza dello Stato di Bulgaria, nell’anno1992, a conclusione degli studi svolti dall’interessata presso la Scuola Media Superiore di Preparazione Generale n.18 “ Sv. Sv.Kiril i Metodii” di Sofia (Bulgaria), alla Sig.ra ra BACHVAROVA VIOLETA, nata a Pernik (Bulgaria) il 19 agosto 1975, cittadina italiana, EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE con il diploma italiano di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Liceo Scientifico, con il seguente voto: 95/100 (NOVANTACINQUE CENTESIMI)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del c.7 dell’art.379 D.L.vo n.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 17 luglio 2009)

